




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2547

Misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

*(Conversione in legge del DL 28/2020 - Approvato dal Senato
A.S. 1786)*

N. 224 – 23 giugno 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2547

Misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

*(Conversione in legge del DL 28/2020 - Approvato dal Senato
A.S. 1786)*

N. 224 – 23 giugno 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3, DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE	4
EFFETTI DERIVANTI DA NORME ABROGATE (DL N. 29/2020 E ART. 3, COMMA 1, LETT. I), DL N. 28/2020)	4
ARTICOLO 1	5
PROROGA DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI ..	5
ARTICOLO 1-BIS	7
UTILIZZO DI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DA PARTE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.....	7
ARTICOLO 2	8
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE E PERMESSI	8
ARTICOLI 2-BIS E 2-TER	11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE E DI SOSTITUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE	11
ARTICOLO 2-QUATER	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUTI PENITENZIARI ED ISTITUTI PENALI PER I MINORENNI	15
ARTICOLO 2-QUINQUIES.....	17
NORME IN MATERIA DI CORRISPONDENZA TELEFONICA DELLE PERSONE DETENUTE	17
ARTICOLO 2-SEXIES.....	18
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANTI DEI DETENUTI	18
ARTICOLO 3	19
DISCIPLINA SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DI CUI AL DL N. 18/2020	19
ARTICOLO 3-BIS	22
CAMBIAMENTO DELLE GENERALITÀ DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.....	22
ARTICOLO 4	23
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.....	23
ARTICOLO 5	25
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CONTABILE	25
ARTICOLO 6	27

SISTEMA DI ALLERTA COVID-19	27
ARTICOLO 7.....	30
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	30
ARTICOLO 7-BIS.....	30
SISTEMI DI PROTEZIONE DEI MINORI DAI RISCHI DEL CYBERSPAZIO	30

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2547-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	la Ascari
Gruppo	M5S
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame - approvato con modificazioni dal Senato¹ - dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di una clausola generale di neutralità finanziaria (articolo 7) che prevede che dall'attuazione degli articoli del decreto stesso, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura è stata, inoltre, presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato² che dà conto degli effetti finanziari delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.

Si evidenzia che, tra le modifiche apportate, figurano quelle volte a far confluire nel provvedimento in esame il contenuto normativo del DL n. 29/2020 (misure urgenti in materia di detenzione domiciliare e di esecuzione

¹ AS n. 1786.

² Em. 1.900.

della pena³) anch'esso in fase di conversione presso il Senato (AS 1799). La relazione tecnica relativa al maxiemendamento, con riguardo alle summenzionate modifiche, riproduce il contenuto della relazione tecnica relativa al DL n. 29/2020. Si evidenzia, altresì, che con riguardo ad entrambi i decreti-legge (DL n. 28/2020 e DL n. 29/2020) nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha messo a disposizione della 5ª Commissione (Bilancio) due Note tecniche, recanti elementi di risposta a richieste di chiarimenti, emerse nel corso dell'esame parlamentare. Di tale documentazione si dà conto nel presente dossier ove rilevante ai fini dell'analisi.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Solo laddove risultasse necessario a fini espositivi, nelle schede che seguono si riporteranno riferimenti distinti alle summenzionate relazioni tecniche, altrimenti si effettua un rinvio, in generale, alla "relazione tecnica".

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione

Effetti derivanti da norme abrogate (DL n. 29/2020 e art. 3, comma 1, lett. i), DL n. 28/2020)

La norma, introdotta al Senato, abroga il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 - recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare e di esecuzione della pena, disponendo che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge (comma 3).

Si rammenta che il DL n. 29/2020 – anch'esso presentato, per la conversione, dal Governo al Senato (AS 1799) - si compone di 6 articoli ed è assistito da una clausola generale di neutralità finanziaria (articolo 6); questa prevede che dall'attuazione del medesimo provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Viene, altresì disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del DL n. 28/2020 – ossia il decreto attualmente in esame (comma 2 dell'articolo in esame).

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 del testo originario è stata soppressa al Senato; la norma modificava l'articolo 83 del DL n. 18/2020, prolungando fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine fissato dall'originaria disposizione al 30 giugno 2020) la fase emergenziale caratterizzata dalla possibilità, tra l'altro, di adottare –

³ Il DL n. 29/2020 è stato, altresì, abrogato per effetto dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

a decorrere dal 12 maggio 2020 - misure organizzative al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari. La soppressione di tale disposizione riconduce, pertanto, il termine finale di applicabilità del regime eccezionale previsto dall'art. 83 del DL n. 18/2020, entro il termine originario del 30 giugno 2020. Si rammenta che né all'articolo 83 del DL 18/2020 né alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** con riguardo al **comma 3** afferma che, poiché con il maxiemendamento il DL n. 29/2020 confluisce nella conversione del decreto-legge in esame, è stato necessario procedere alla contestuale abrogazione del DL n. 29/2020, fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti in virtù della relativa vigenza. La relazione non commenta specificamente il comma 2.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni in merito al comma 2.

Non si formulano, inoltre, osservazioni in merito al comma 3, considerato che il contenuto normativo del DL n. 29/2020 (articoli da 1 a 5), di cui viene disposta l'abrogazione, è stato complessivamente riprodotto negli articoli 2, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* del provvedimento in esame, alle cui schede si rinvia. Si evidenzia, inoltre, che, nel testo originario del DL n. 29/2020 le disposizioni erano assistite da un vincolo generale di neutralità finanziaria (recato, inizialmente, dall'articolo 6 del medesimo decreto) e che le disposizioni confluite (con talune modificazioni) nel decreto ora in esame continuano ad essere sottoposte ad un vincolo di neutralità finanziaria di analoga portata, a norma dell'articolo 7 del provvedimento in esame.

ARTICOLO 1

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

La norma, modificando l'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 216/2017, differisce dal 30 aprile al 31 agosto 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni, introdotta dal medesimo decreto legislativo, troverà applicazione ai nuovi procedimenti penali (comma 1, lettera *a*).

Viene, inoltre, differito⁴ dal 1° maggio al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b*), del summenzionato

⁴ Modifica a sua volta il comma 2 dell'articolo 9 del D.lgs. n. 216/2017.

decreto legislativo che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'art. 292 c.p.c. (comma 1, lettera *b*).

Si evidenzia che le disposizioni in materia di intercettazioni [comma 1, lettera a) e b)] sono state da ultimo prorogate, rispettivamente, al 30 aprile 2020 e al 1° maggio 2020, dall'art. 1, comma 1, nn. 1 e 2 del DL n.

161/2019; alle norme originarie e alle relative proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

Viene, altresì, previsto il differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di intercettazioni recate dall'art. 2 del DL n. 161/2019. In particolare, viene stabilito che tali disposizioni – ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, comma 6, del medesimo decreto, per le quali è prevista l'immediata applicazione (*v. infra*) - si applichino ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020 anziché, come previste nel testo vigente di tale disposizione, a quelli iscritti con decorrenza 30 aprile 2020.

Si evidenzia che, in tal modo, viene allineata l'efficacia della disciplina delle intercettazioni recata dal D.lgs. n. 216/2017 e l'efficacia delle nuove disposizioni previste dal DL n. 161/2019, che l'hanno in parte integrata, apportando una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni contenuta nel codice di procedura penale.

Viene sottratta al predetto differimento, come detto, l'applicazione dell'art. 2, comma 6, del DL n. 161/2019 che demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 2).

Si evidenzia che alle norme recate dall'articolo 2 del DL n. 161/2019 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che questa - che si occupa di intervenire su un apparato normativo che necessita di coordinamento ed armonizzazione dovuti all'eccezionalità della situazione provocata dall'attuale emergenza sanitaria - non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto prevede una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni coerenti con l'utilizzo di tale strumento di accertamento probatorio, nell'ambito della più ampia sospensione dell'attività giudiziaria e proroga dei termini processuali. Pertanto, la relazione tecnica segnala che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alle norme oggetto di proroga da parte delle disposizioni in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi (di cui all'art. 2, comma 6, del DL n. 161/2019) potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 1-*bis*

Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria

Normativa vigente. L'art. 5, comma 3-*sexies*, del DL n. 7/2015 demanda ad un decreto interministeriale la definizione della disciplina e delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto (droni) ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza. All'attuazione di tale disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione di tale comma è stato adottato il DM 29 aprile 2016 che all'art. 16, comma 1, ribadisce che all'attuazione del medesimo decreto si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma integra l'articolo 5, comma 3-*sexies*, del DL n. 7/2015 disponendo che l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale⁵ per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi (comma 1).

All'attuazione delle disposizioni del presente articolo⁶ si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

La relazione tecnica afferma che l'intervento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di una misura organizzativa tesa a implementare la sicurezza penitenziaria mediante l'utilizzo dei cosiddetti "droni". La spesa per tali apparecchi volanti è già stata programmata e finanziata

⁵ Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 395/1990.

⁶ Ossia dell'articolo 1-*bis* del DL in esame, non dell'articolo 5 del DL n. 7/2015.

dall'amministrazione nell'ambito delle risorse destinate agli investimenti in attrezzature e impianti, utili a consentire lo svolgimento in maniera efficiente dei compiti istituzionali della polizia penitenziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, riferisce che la spesa relativa agli aeromobili a pilotaggio remoto è già stata programmata e finanziata dall'amministrazione nell'ambito delle risorse destinate agli investimenti in attrezzature e impianti utili a consentire lo svolgimento in maniera efficiente dei compiti istituzionali della polizia penitenziaria.

ARTICOLO 2

Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi

La norma, modificata al Senato, reca integrazioni alla disciplina procedimentale dei permessi c.d. di necessità, di cui all'art. 30-*bis* della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) (comma 1, lettera *a*) e della detenzione domiciliare c.d. in deroga - cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena - di cui all'art. 47-*ter*, comma 1-*ter* della medesima legge; con riguardo a quest'ultima fattispecie, tra le modifiche approvate al Senato, è stata prevista la possibilità di revoca del relativo provvedimento di ammissione al beneficio⁷ (comma 1, lettera *b*).

Nello specifico, la norma [comma 1, lettera a), n. 1] introduce, nella previsione della richiesta obbligatoria da parte dell'autorità competente a decidere sull'istanza di permesso, la richiesta di un parere in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Il parere è reso:

- del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna, o ove ha sede il giudice che procede, nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p.;
- anche del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario.

Con riguardo all'informativa trimestrale che deve essere resa al Procuratore generale presso la Corte d'appello in relazione ai permessi concessi e al relativo esito, dagli organi che li hanno rilasciati, il comma 1, lettera a), n. 2 prevede che il Procuratore generale presso la Corte d'appello una volta ricevuta l'informativa a sua volta dia comunicazione:

⁷ Si evidenzia che la summenzionata modifica apportata al Senato riproduce il contenuto normativo dell'art. 1 del DL n. 29/2020.

- dei permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna, o ove ha sede il giudice che procede;
- di permessi concessi a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

La modifica apportata dal comma 1, lettera b) prevede l'introduzione del comma 1-*quinquies* all'art. 47-*ter* dell'Ordinamento penitenziario in base al quale viene prevista la richiesta di un parere obbligatorio sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sulla pericolosità del soggetto. Tale parere deve essere richiesto dal giudice di sorveglianza:

- al Procuratore distrettuale, laddove si tratti di detenuti per uno dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p;
- anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, dell'Ordinamento penitenziario.

La **relazione tecnica** riferita al testo originario del provvedimento ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che, in considerazione della natura procedurale della medesima disposizione, dalla sua attuazione, tesa all'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di concessione di permessi e di applicazione delle misure di detenzione domiciliare, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **Governo**, nella Nota di risposta⁸ alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ha confermato che le attività degli organi deputati al rilascio dei pareri previsti dalla disposizione (Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto competente o Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) si concretano in adempimenti consistenti nel periodico aggiornamento e costante monitoraggio dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e della pericolosità del soggetto, risultando in attività che rientrano, ordinariamente, nei compiti e nelle funzioni istituzionali degli organi competenti. Per tali motivazioni gli stessi organi sono in grado di assicurare la tempestiva informazione al magistrato o al tribunale di sorveglianza, investiti delle richieste dei sopra indicati benefici, con adempimenti che non comportano effetti onerosi per la finanza pubblica, dal momento che possono essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dell'amministrazione giudiziaria.

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento approvato dal Senato con riguardo alla modifica apportata al comma 1, lett. b), afferma che questa riproduce il contenuto dell'art. 1 del DL n. 29/2020 (AS 1799). Viene precisato che con tale norma si realizza l'adeguamento normativo di ogni casistica prevista dall'articolo 47-*ter* dell'O.P., stabilendo

⁸ Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 284 del 28 maggio 2020.

che, come già previsto nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo citato, la revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare, possa avvenire anche nel caso in cui venga meno il presupposto inserito nel comma 1-*ter* della medesima disposizione (cioè la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale, con applicazione della detenzione domiciliare o la sua proroga), attualmente non contemplato. La relazione tecnica precisa, inoltre, che stante la sua natura ordinamentale e precettiva, che mira a riequilibrare le fattispecie previste nell'art. 47-*ter*, dell'Ordinamento penitenziario, offrendo al giudice il compito di valutarle in maniera più equa, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; pertanto, alle attività collegate di carattere istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia che, con riferimento alla modifica apportata al comma 1, lett. b), la relazione tecnica relativa al maxiemendamento, sopra riportata, ricalca il contenuto di quella relativa all'articolo 1, del DL n. 29/2020 (AS 1799).

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento approvato dal Senato con riferimento alle altre modifiche apportate all'articolo afferma che queste non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, avendo le stesse natura prettamente procedurale ed ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica nonché di quanto evidenziato nel corso dell'esame al Senato.

Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che agli adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale previsti – inclusi il rilascio dei pareri da parte del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto competente o dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché la revoca dei provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare c.d. in deroga - si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito appare opportuna una conferma.

ARTICOLI 2-*bis* e 2-*ter*

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare e di sostituzione della custodia cautelare in carcere

Le disposizioni in esame riproducono, salvo talune modificazioni di cui si dà conto in seguito, il contenuto normativo degli articoli 2, 3 e 5, del DL n. 29/2020 che viene abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

La norma, introdotta al Senato, prevede che i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (successivamente al 23 febbraio 2020, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2-*bis*) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti individuati dalla norma, siano tenuti a valutare - entro il termine di quindici giorni dall'adozione dei provvedimenti e, successivamente, con cadenza mensile - l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la loro adozione nei confronti del detenuto a causa delle sue condizioni di salute. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena (articolo 2-*bis*, comma 1).

L'articolo 2-*bis*, comma 2, dispone che prima di provvedere l'autorità giudiziaria consulti l'autorità sanitaria regionale sulla situazione sanitaria locale e acquisisca dal DAP informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena, possa riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L'articolo 2, comma 3, stabilisce che l'autorità giudiziaria provveda valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Si stabilisce che il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena sia immediatamente esecutivo.

Viene altresì disposto che, quando il magistrato di sorveglianza proceda alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o del differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione siano trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sulla ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta

giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia (articolo 2-*bis*, comma 4⁹).

Inoltre, in analogia a quanto disposto dall'articolo 2-*bis*, viene previsto (articolo 2-*ter*) l'obbligo di una revisione periodica relativamente alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2-*bis*. In particolare, la norma prevede che tale verifica venga svolta dal pubblico ministero che è tenuto a procedere entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della summenzionata misura e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato (articolo 2-*ter*, comma 1).

L'articolo 2-*ter*, comma 2, disciplina l'istruttoria che il giudice deve effettuare in vista del provvedimento di revoca o di conferma della misura sostitutiva. In particolare, il giudice dovrà, analogamente a quanto prescritto per il magistrato di sorveglianza, sentire l'autorità sanitaria regionale sulla situazione sanitaria locale e acquisire dal DAP informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato possa essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Inoltre, a differenza di quanto previsto per i giudici di sorveglianza, il giudice, qualora non sia in grado di decidere allo stato degli atti, può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizie, i cui esiti vanno acquisiti nei successivi quindici giorni.

Le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* si applicano anche ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare, di differimento della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi a partire dal 23 febbraio 2020¹⁰ (articoli 2-*bis*, comma 5, e 2-*ter*, comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che con gli articoli da 2-*bis* a 2-*quater* si prevede di trasferire il contenuto delle disposizioni del decreto-legge n. 29/2020 nel procedimento di conversione del decreto-legge in esame, con la finalità di realizzare un unico corpo normativo rispetto alla materia trattata proprio in virtù della omogeneità delle norme oggetto delle modificazioni.

Si rammenta che il contenuto della relazione tecnica relativa al maxiemendamento, con riguardo agli artt.

2-*bis*-2-*quater* è sostanzialmente identico - con l'eccezione di quanto di seguito evidenziato con riguardo

⁹ Si evidenzia che tale disposizione non è contenuta nel testo originario del DL n. 29/2020.

¹⁰ Viene, altresì, previsto (comma 5, ultimo periodo) che per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Si evidenzia che tale disposizione, al pari del summenzionato comma 4, non è prevista nel testo del DL n. 29/2020.

all'art. 2-*bis*, comma 4 - a quello della relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento del DL n. 29/2020 (AS 1799).

Con riguardo all'articolo 2-*bis*, la relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che questa possiede natura precettiva e procedurale ed è diretta ad assicurare una verifica puntuale del persistere delle condizioni di emergenza epidemiologica poste alla base della concessione di benefici di espiazione alternativa della detenzione intramuraria. La relazione tecnica precisa, inoltre, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale che vengono già consuetudinariamente espletati dagli organi a ciò preposti e che potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riguardo all'art. 2-*bis*, comma 4, la relazione tecnica precisa che si tratta di un intervento normativo che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto si preoccupa di garantire il tempestivo ed effettivo svolgersi di un contraddittorio sulle misure interinali adottate dal magistrato di sorveglianza. Pertanto, agli adempimenti di natura tecnico-operativa potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 2-*ter*, la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto e conferma che lo stesso non ha effetti negativi per la finanza pubblica, potendo le attività e gli adempimenti relativi, di natura istituzionale, svolgersi attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente. Con riferimento agli articoli 2-*bis*, comma 4, e 2-*ter*, comma 3, la relazione tecnica riferisce che tale disposizione di coordinamento ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato del DL n. 29/2020 (AS 1799) è stata chiesta conferma che alle maggiori attività istruttorie e di sorveglianza, anche sanitaria, di cui agli attuali articoli 2-*bis*, comma 1, e 2-*ter*, comma 1, si possa far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal fine è stato chiesto di fornire il numero dei provvedimenti adottati a partire dal 24 febbraio 2020 - rapportando tale numero con quello dei tribunali di sorveglianza e degli uffici di procura coinvolti - nonché un quadro delle risorse disponibili negli uffici interessati. Sempre con riguardo alle summenzionate disposizioni sono state chieste maggiori informazioni circa l'adeguatezza della dotazione di personale sanitario e di vigilanza dell'Amministrazione penitenziaria in ordine all'espletamento dei controlli e attività previste dalle norme, nonché in merito alla capacità del DAP di fornire tempestive informazioni in merito alla disponibilità di strutture idonee e dell'autorità sanitaria regionale di fornire il prescritto parere. È stato chiesto, inoltre, di confermare l'assenza di ulteriori oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, che consente al giudice di disporre accertamenti o perizie sullo stato di salute dell'imputato, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di conferma.

Il **Governo**, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha messo a disposizione¹¹ della 5ª Commissione una Nota tecnica nella quale è stato evidenziato che in relazione alle disposizioni che attualmente sono recate dall'articolo 2-bis, comma 1 e 2-ter, comma 1 (originariamente recate, al momento in cui si svolgeva l'esame parlamentare, dal DL n. 29/2020) sono stati adottati complessivamente 498 provvedimenti. Il numero dei provvedimenti relativi ai soggetti in attesa di giudizio agli arresti domiciliari è complessivamente pari a 246, di questi soltanto 112 nelle relative ordinanze fanno riferimento al rischio Covid, mentre il numero dei provvedimenti riguardanti i soggetti con condanna definitiva ammessi a misure domiciliari (detenzione domiciliare o di differimento della pena) è pari complessivamente a 251, di cui 140 riconducibili al rischio Covid. Il totale dei provvedimenti emessi successivamente al 23 febbraio 2020 per fronteggiare il rischio di contagio da epidemia Covid -19 è pari, quindi, a 252. La Nota riferisce che si può stimare in via prudenziale - ipotizzando il coinvolgimento dei 29 Tribunali di sorveglianza e dei 140 Uffici di Procura presenti sul territorio nazionale - una ripartizione media costituita da un esiguo numero di procedure di riesame dei provvedimenti alternativi/sostitutivi alla restrizione carceraria per ciascun ufficio sopra indicato, confermando, pertanto, la sostenibilità degli adempimenti periodici previsti dalle norme in esame attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente presso gli uffici interessati. In merito alle attività di supporto fornite dalla polizia giudiziaria viene evidenziato che tali interventi di sostegno possono essere assicurati nell'ambito dell'attività istituzionale già ordinariamente svolta. Per quanto concerne il personale sanitario disponibile a supportare l'attività di controllo e monitoraggio delle condizioni di salute dei soggetti interessati dai provvedimenti di cui alle norme in esame, viene ribadita l'adeguatezza della dotazione di tale personale. La Nota dà conto dell'attuale disponibilità delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria per il 2020. Viene, quindi, fornita assicurazione anche con riferimento al monitoraggio a cadenza quindicinale e mensile nonché alla tempestiva comunicazione delle disponibilità delle strutture (penitenziarie e di reparti di medicina protetta) della sostenibilità, in base alle risorse disponibili a legislazione vigente, di tali attività. In merito all'articolo 2-ter, comma 2, è stata confermata la sostenibilità degli adempimenti previsti dalla norma in relazione all'acquisizione degli esiti degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 220 e ss. c.p.p. mediante l'utilizzo delle risorse già previste a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 1360, ritenendo del tutto residuale la possibilità di ricorrere a nuove ed ulteriori consulenze (CTU) mentre la decisione dell'autorità giudiziaria, nella maggior parte dei casi, è orientata dallo studio e valutazione delle cartelle sanitarie compilate e aggiornate nel corso del periodo di restrizione. La Nota sottolinea che l'Amministrazione della Giustizia ha la possibilità di incrementare le risorse stanziare sul capitolo delle spese di giustizia - oltre che attraverso il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie - mediante la riassegnazione annuale al bilancio di una quota parte del Fondo unico giustizia (FUG), al centro dell'emanazione di provvedimenti a questo correlati tesi alla semplificazione delle procedure di assegnazione alle amministrazioni competenti, delle quote per il 2020. La Nota, in particolare, evidenzia che alla disposizione contenuta nell'articolo 220 del DL n. 34/2020. Tali quote potranno essere destinate in via

¹¹ Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 279 del 26 maggio 2020.

prioritaria al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, in cui si conferma che agli adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale previsti dalle disposizioni in esame si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 2-*quater*

Disposizioni in materia di istituti penitenziari ed istituti penali per i minorenni

La disposizione in esame riproduce il contenuto normativo dell'articolo 4 del DL n. 29/2020 che viene abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

La norma prevede che dal 19 maggio al 30 giugno 2020 negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei condannati, internati e imputati con i congiunti o con altre persone possano essere svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti (comma 1).

Il comma 2 prevede che il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisca, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione è dettata dalla necessità di fronteggiare il rischio di contagio causato dal perdurare dell'emergenza sanitaria ripristinando la modalità di colloquio a distanza, già prevista dall'art. 83, comma 16, del DL n.18/2020.

Si rammenta che il contenuto della relazione tecnica relativa al maxiemendamento, con riguardo agli artt. *2-bis-2-quater*, è sostanzialmente identico - con l'eccezione di quanto evidenziato con riguardo all'art. *2-bis*, comma 4 - a quello della relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento del DL n. 29/2020 (AS 1799).

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate si potrà provvedere

attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e in particolare, per i collegamenti a distanza, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia - UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione “Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute” Capitolo 1762 “Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.”, che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione “Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari” Capitolo 1751 “Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo” che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.3 giustizia minorile e di comunità – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Azione “Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità” Capitolo 2061 p.g. 13 “Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.”, che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 “Spese per il funzionamento del sistema informativo”, che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Nel corso dell'esame parlamentare al Senato del DL n. 29/2020 (AS 1799) è stato chiesto di acquisire indicazioni più puntuali, in merito alla parte degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, che presenti i margini di rimodulabilità per le nuove esigenze dettate dalle norme in esame, integrando tali indicazioni con una stima anche dei nuovi fabbisogni, inerenti al completamento e alla manutenzione della dotazione info-telematica dei penitenziari.

Il **Governo**, nella Nota messa a disposizione della 5ª Commissione, ha evidenziato che in relazione ai fabbisogni strumentali e alla manutenzione della dotazione info-telematica dei penitenziari, il DAP, nell'ambito delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ha già acquisito in convenzione Consip 7, n. 587 *smartphone*, ai quali devono essere aggiunti ulteriori 1615 *smartphone* forniti a titolo gratuito (sim e traffico dati inclusi) dalla società Tim, nell'ambito del progetto “Solidarietà digitale”, per i collegamenti via Skype o attraverso altri *social network* a ciò deputati, nonché ha provveduto all'estensione della rete WI-FI negli istituti penitenziari, che si aggiungono alle apparecchiature già in dotazione agli stessi istituti e a quelli per minorenni. Pertanto, le spese di funzionamento direttamente collegate alla gestione delle dotazioni info-telematiche di cui sopra si è detto - sebbene non preventivate nella programmazione delle risorse iscritte nel bilancio annuale - potranno trovare idonea copertura finanziaria anche attraverso opportune rimodulazioni delle previsioni di spesa dei capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria, già indicati in relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica, in cui viene confermato che agli adempimenti previsti dalla norma in esame si potrà

provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato nell'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, che a tale riguardo riferisce che le spese di funzionamento direttamente derivanti dalla norma in esame - sebbene non preventivate nella programmazione delle risorse iscritte nel bilancio annuale - potranno trovare idonea copertura finanziaria anche attraverso opportune rimodulazioni delle previsioni di spesa dei capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria, già indicati in relazione tecnica; si rileva peraltro che non viene precisato quali spese potranno essere ridotte per consentire l'utilizzo delle medesime risorse per le finalità in esame, non preventivamente programmate. In proposito sarebbero utili elementi di valutazione.

ARTICOLO 2-*quinquies*

Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute

La norma prevede che l'autorizzazione alla corrispondenza telefonica dei detenuti - prevista dall'art. 39 del DPR n. 230/2000 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) - possa essere concessa, oltre i limiti stabiliti dalla medesima disposizione, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto e in altri specifici casi individuati dalla norma. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-*bis* della legge n. 354/1975 (comma 1).

La relazione tecnica afferma che la norma in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di modifica ordinamentale che assicura una maggiore frequenza nella corrispondenza telefonica delle persone detenute con i propri familiari più stretti, fatta eccezione per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-*bis*, della legge n. 345/1975.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

ARTICOLO 2-*sexies*

Disposizioni in materia di Garanti dei detenuti

La norma integra l'articolo 41-*bis* della legge n. 354/1975, prevedendo che:

- il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale¹² accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di detenzione di cui alla summenzionata disposizione e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali.¹³ L'accesso del Garante avviene in quanto meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo quanto previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 195/2012. (comma 1, cpv. comma 2-*quater*.1).

Si rammenta che la predetta legge di ratifica – priva di effetti finanziari – ha espressamente disposto che il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo, sia costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3, comma 3);

- i Garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al summenzionato regime speciale di detenzione e svolgono con gli stessi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali¹⁴ (comma 1, cpv. comma 2-*quater*.2);
- i Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo (comma 1, cpv. comma 2-*quater*.3).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di natura prettamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato potendo

¹² In quanto meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo quanto previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 195/2012.

¹³ Di cui al comma 2-*quater*, del medesimo art. 41-*bis*.

¹⁴ Di cui al comma 2-*quater*, del medesimo art. 41-*bis*.

essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Programma: Amministrazione penitenziaria - CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie" sull'apposito capitolo 1753 "Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti" che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 400.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il nuovo comma *2-quater.1*, pur tenendo conto che la ratifica del protocollo di New York è stata disposta con clausola di neutralità (espressamente riferita al meccanismo nazionale di protezione di cui la norma in esame costituisce, appunto, una modalità attuativa) e di quanto affermato dalla relazione tecnica, al fine di poter valutare la congruità delle risorse indicate dalla RT rispetto alle finalità della norma, attuativa di obblighi internazionali, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, delle disposizioni in materia di accesso senza limitazione alcuna del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale all'interno delle sezioni 41-*bis*.

Per quanto riguarda i nuovi commi *2-quater.2* e *2-quater.3* non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 3

Disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al DL n. 18/2020

Normativa previgente. L'art. 83 del DL n. 18/2020 ha disposto, tra l'altro, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (commi 1-3) nonché la possibilità di adottare fino al 30 giugno misure organizzative - anche con la predisposizione di modalità operative telematiche e da remoto - al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari¹⁵ (commi 5, 6 e 7). Tra le modalità organizzative viene prevista la possibilità di rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (comma 7, lettera g). Si evidenzia che l'art. 36 del DL n. 23/2020 ha ulteriormente prorogato dal 15 aprile all'11 maggio 2020 il termine relativo al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali civili e penali previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del DL n. 18/2020. La medesima

¹⁵ Analoghe misure sospensive sono state disposte dal summenzionato decreto-legge in materia di giustizia amministrativa (articolo 84) e contabile (articolo 85).

disposizione ha corrispondentemente fatto decorrere dal 12 maggio (anziché dal 16 aprile) il termine previsto dal comma 6 del summenzionato articolo 83, per l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari in modo da evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari. A tali norme non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma, modificata al Senato, novella l'articolo 83 del DL n. 18/2020, confermando il termine del 30 giugno 2020, entro il quale possono essere adottate – a decorrere dal 12 maggio 2020 - misure organizzative al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari [comma 1, lettera b-*bis*]).

Si evidenzia che il testo originario del comma 1, lett. i) modificava l'articolo 83 del DL n. 18/2020, prolungando fino al 31 luglio 2020 il termine fissato al 30 giugno 2020. Il comma 1, lett. i. è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato.

Viene, altresì, integrato il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviata, specificando alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze.

In particolare, viene previsto che, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 1, lett. c-ter).

Vengono, ancora, inseriti nell'art. 83 due ulteriori commi per disciplinare il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero. In particolare, viene previsto che il Ministro della giustizia possa autorizzare i singoli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei documenti informatici giudicati idonei dal ministero stesso:

- a prevedere il deposito con modalità telematica delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze che l'indagato può presentare alla procura ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale [comma 1, lett. f), cpv. 12-*quater*.1];
- a prevedere la comunicazione con modalità telematica di atti e documenti da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria [comma 1, lett. f), cpv. 12-*quater*.2).

La **relazione tecnica** relativa al testo originario del provvedimento ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo all'integrazione del catalogo delle attività giudiziarie che non possono essere sottoposte a sospensione, afferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di adempimenti connessi all'ordinaria attività istituzionale e pertanto fronteggiabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai nuovi commi 12-*quater*.1 e 12-*quater*.2, la relazione tecnica riferisce che - considerato che anche gli adeguamenti tecnici derivanti dal deposito telematico degli atti e dalla comunicazione dei medesimi nell'ambito del processo penale rientrano tra gli

interventi già programmati per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia - ai relativi oneri si potrà provvedere a valere sulle risorse iscritte nella Missione 6 - Ministero della Giustizia - Programma 1.2 - Giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitoli di bilancio 1501 e 7203 - nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere - che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per il 2020, di euro 181.868.848 per il 2021 e di euro 150.364.844 per il 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia. La relazione tecnica rappresenta, inoltre, che l'intervento normativo in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, "in analogia a quanto già verificato per il deposito telematico per i procedimenti civili, potendo quindi essere fronteggiati le attività e gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale." Con riguardo alle altre disposizioni recate dalla norma la relazione tecnica afferma che queste possiedono natura procedurale e che non determinano effetti onerosi per la finanza pubblica.

Il **Governo**, nella Nota di risposta¹⁶ alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, ha confermato la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito penale mediante le risorse finanziarie già indicate in relazione tecnica per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, i cui fabbisogni erano stati preventivati nella programmazione delle risorse iscritte nel bilancio annuale indipendentemente dal verificarsi dell'attuale emergenza sanitaria. Ciò in quanto si può tener conto dello stanziamento destinato allo sviluppo del processo penale telematico, che ammonta a complessivi 85 milioni di euro, che permette la piena e completa attuazione degli adempimenti tecnici collegati alle norme introdotte, considerata l'omogeneità degli stessi con le tipologie di interventi a suo tempo pianificati. La nota conferma l'assenza di onerosità delle disposizioni introdotte e segnala il positivo impatto derivante dall'opportunità rappresentata dalla gestione telematica di una serie di adempimenti e servizi anche in ambito penale, che ha di fatto anticipato i tempi previsti per l'implementazione della gestione digitalizzata di tale settore la cui applicazione, pertanto, non determina un accrescimento di fabbisogni finanziari rispetto a quanto previsto in bilancio. La Nota assicura, infine, che la disposizione normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento approvato dal Senato, in merito al comma 1, lettera b-bis), che conferma l'efficacia dell'art. 83 del DL n. 18/2020 nell'ambito

¹⁶ Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 284 del 28 maggio 2020.

dell'originario termine finale del 30 giugno 2020, afferma che si tratta di una modifica necessaria per allineare i termini della c.d. fase 2 alle altre disposizioni di legge. La modifica, di natura precettivo-ordinamentale, non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Con riguardo alle altre modifiche apportate all'articolo, la medesima relazione tecnica afferma che queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza, trattandosi, perlopiù di modifiche di natura procedurale o ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica riferisce che all'attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, con particolare riferimento alle disposizioni disciplinanti il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico in materia di deposito degli atti e dalla comunicazione dei medesimi nell'ambito del processo penale (commi 12-*quater*.1 e 12-*quater*.2), si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente; a tal fine vengono inoltre forniti i dati concernenti i pertinenti stanziamenti di bilancio.

Si prende atto, altresì, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame parlamentare al Senato in merito alla complessiva congruità delle disponibilità di bilancio rispetto a quanto previsto dalla norma in esame; non sono peraltro forniti i dati riferiti allo specifico impatto finanziario delle previsioni in esame rispetto alle occorrenze stimate con riguardo al precedente assetto normativo. In proposito appare utile acquisire i relativi elementi di valutazione dal Governo.

Non si formulano osservazioni con riguardo alle restanti disposizioni, come modificate nel corso dell'esame al Senato, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato che riferisce le modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza, trattandosi, perlopiù, di modifiche di natura procedurale o ordinamentale.

ARTICOLO 3-*bis*

Cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia

La norma integra l'art. 2 del D.lgs. n. 119/1993, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, prevedendo che in caso di revoca del cambiamento delle generalità, le persone legate al destinatario del

provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità possano avanzare motivata istanza¹⁷ affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti (comma 1, cpv. comma 3-*bis*). L'istanza è accolta nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità esporrebbe il coniuge, l'unito civile o i figli a rischi per l'incolumità personale (comma 1, cpv. comma 3-*ter*).

La disposizione di cui al comma 1, cpv. comma 3-*bis*, si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19 (comma 1, cpv. 3-*quater*).

La relazione tecnica afferma che la norma, di natura precettivo-ordinamentale non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta a tutelare tutti i soggetti legati al destinatario del provvedimento di revoca del cambiamento delle generalità da eventuali effetti negativi in termini di pericolosità per la propria incolumità.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

ARTICOLO 4

Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa

Normativa previgente. L'art. 84 del DL n. 18/2020 definisce misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia amministrativa, disponendo la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo dal 8 marzo al 15 aprile 2020 ed il rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 15 aprile 2020 (commi 1 e 2). Viene, altresì, prevista la possibilità di disporre fino al 30 giugno 2020 misure organizzative (comma 3) e regolative (commi da 4 a 10) incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi - anche con la predisposizione di modalità operative telematiche e da remoto - al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari. Tra tali misure organizzative viene prevista la possibilità di disporre il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (comma 4 lettera e). A tale norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma, modificata al Senato, integra l'articolo 84 del DL n. 18/2020, prolungando fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine finale fissato dall'originaria disposizione al 30 giugno 2020) la fase emergenziale caratterizzata dalla possibilità, tra l'altro, di adottare, in materia

¹⁷ Alla Commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 8/1991.

di giustizia amministrativa, misure organizzative incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari. Viene, inoltre, prevista la possibilità - nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 luglio 2020 - di svolgere la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto - a richiesta di tutte le parti costituite o d'ufficio su disposizione del giudice - con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici (comma 1).

Viene, altresì, modificato il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al D.lgs. n. 104/2010, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione - nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - delle regole tecniche operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (comma 2).

L'articolo 13, comma 1, dell'allegato 2 al D.lgs. n. 104/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, rinviava ad un DPCM la definizione delle "regole tecnico-operative" del nuovo processo amministrativo digitale.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto l'articolo reca esclusivamente norme procedurali e tenuto conto della circostanza che pure la traduzione degli atti del ricorso straordinario in formato digitale, da eseguirsi dal Ministero competente, prima di trasmetterli al Consiglio di Stato, viene già effettuata sulla base della circolare del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2402 del 29 marzo 2019.

La **relazione tecnica** relativa al **maxiemendamento** approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate all'articolo afferma che queste possiedono natura ordinamentale e procedurale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere prevalentemente procedimentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica.

Con specifico riguardo all'adozione di modalità organizzative caratterizzate dal ricorso a collegamenti da remoto o a procedure telematiche - con modalità idonee a salvaguardare il

contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati - andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di adottare tali misure nei limiti delle risorse già attualmente assegnate ai singoli uffici. Ciò soprattutto con riguardo ai casi in cui la modalità di collegamento da remoto non è soggetta a valutazione discrezionale.

ARTICOLO 5

Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile

Normativa previgente. L'art. 85 del DL n. 18/2020 definisce le misure volte a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia contabile, prevedendo l'applicazione degli articoli 83 e 84 del medesimo decreto-legge, in quanto compatibili, a tutte le funzioni della Corte dei conti (comma 1), introducendo norme specifiche in tema di giudizio pensionistico (comma 5) e di controllo preventivo di legittimità (comma 6) nonché misure organizzative - anche con la predisposizione di modalità operative telematiche e da remoto - (comma 3) per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ed evitare assembramenti all'interno degli uffici.

La norma, modificata al Senato, novella l'articolo 85 del DL n. 18/2020, prolungando fino al 31 agosto 2020¹⁸ (rispetto al termine originariamente fissato da tale disposizione al 30 giugno 2020) la fase emergenziale caratterizzata, tra l'altro, dalla possibilità di adottare, in materia di giustizia contabile, misure organizzative per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ed evitare assembramenti all'interno degli uffici (comma 1, lettera a). Viene, inoltre, modificata la composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo. In particolare, il numero dei membri di tale collegio passa da dieci a quindici magistrati (oltre al presidente di sezione preposto al coordinamento), stabilendo che lo stesso deliberi in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica con almeno dodici magistrati, in luogo dei nove previsti dall'articolo 85 del DL n. 18/2020 nella sua formulazione originaria (comma 1, lettera b). Viene, altresì, previsto che il pubblico ministero contabile, con riguardo all'attività istruttoria, posta in essere nell'ambito dei giudizi di responsabilità, possa avvalersi, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, di collegamenti da remoto per l'audizione di soggetti informati. La disposizione prevede che le regole tecniche per l'individuazione di tali collegamenti e la

¹⁸ Il testo originario del provvedimento prolungava la fase emergenziale fino al 31 luglio 2020.

relativa disciplina siano adottate con decreto del presidente della Corte dei conti (comma 1, lettera c).

Tra le modifiche approvate al Senato, viene inoltre disposto che l'ufficio della Corte dei conti preposto¹⁹ al controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, assuma la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolga, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo in materia di gare d'appalto o procedure per l'affidamento di contratti classificati di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, del DPCM n. 5/2015²⁰. Tale Sezione si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile (comma 1-*bis*).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile hanno carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo al comma 1-*bis*, la relazione tecnica afferma altresì che la disposizione presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.

Con riguardo alle altre modifiche apportate al Senato, la relazione tecnica ne riferisce il carattere procedurale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe comunque acquisita conferma, che le disposizioni medesime, con particolare riguardo a quelle che prevedono l'incremento del numero dei componenti del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo (comma 1, lettera b), non determinino riflessi sui fabbisogni di personale e di funzionamento da parte della magistratura contabile.

Con riferimento alle ulteriori misure organizzative introdotte (comma 1, lettera c), che consentono al pubblico ministero contabile, nella fase istruttoria dei giudizi di responsabilità, di avvalersi di collegamenti da remoto per l'audizione di soggetti informati, andrebbe, inoltre, confermato che tali disposizioni non determinino riflessi sui fabbisogni di funzionamento

¹⁹ Ai sensi dell'art. 162, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016

²⁰ Si tratta delle gare e delle procedure di affidamento che comportino l'accesso ad informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore.

previsti a legislazione vigente per gli organi della giustizia contabile e che le suddette misure organizzative possano essere disposte nell'ambito delle risorse disponibili.

Andrebbe altresì acquisita una valutazione in merito alla portata applicativa del comma 1-*bis*, che prevede che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Dal tenore letterale della disposizione non appare chiaro se tale struttura di supporto sia già esistente o debba essere appositamente costituita. Nel secondo caso, si rileva che la costituzione di una nuova struttura organizzativa dovrebbe comportare l'attribuzione, al titolare della medesima, della relativa indennità retributiva di posizione di cui non viene dato conto nella relazione tecnica; questa, a tale riguardo, si limita a riferire che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche. In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni.

ARTICOLO 6

Sistema di allerta Covid-19

La norma istituisce, al fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al Covid-19, una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta delle persone che hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Titolare del trattamento dati è il Ministero della salute, che si coordina con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (si tratta dei soggetti di cui il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in aggiunta rispetto alle componenti della Protezione civile, per fronteggiare l'emergenza Covid, individuati dal Dipartimento medesimo fra soggetti pubblici e privati), nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura (comma 1).

Il Ministero della salute adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati (comma 2).

I dati raccolti attraverso l'applicazione non possono essere trattati per finalità diverse da quella qui prevista, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica (comma 3).

La piattaforma è di titolarità pubblica ed è realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale (comma 5).

L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi (comma 6).

Agli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali (comma 7).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni aventi ad oggetto la realizzazione della piattaforma, utilizzeranno le risorse sopra indicate (comma 7 dell'art. 6 in esame), mentre le restanti disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le disposizioni prevedono una spesa massima di 1,5 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione della piattaforma informatica, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulle ipotesi ed i dati sottostanti la determinazione del predetto limite di spesa. Tenuto dunque conto degli adempimenti necessari per la piattaforma, fra i quali quelli menzionati al comma 1, di carattere obbligatorio, e della necessità di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato (comma 2), appare necessario acquisire elementi informativi idonei a suffragare l'idoneità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2020, mediante

utilizzo delle risorse per il medesimo anno assegnate - con delibera del Consiglio dei ministri e a valere sul Fondo emergenze nazionali²¹ - al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto "Cura Italia). Al riguardo, si segnala che in attuazione di tale ultima disposizione sono quindi intervenute le delibere del Consiglio dei ministri 6 aprile e 20 aprile 2020, che hanno complessivamente assegnato al Commissario straordinario - per le finalità indicate dalla disposizione medesima²² - 1,35 miliardi di euro a valere sul citato Fondo emergenze nazionali²³. Si ricorda che tale Fondo - nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica predisposte dal Governo - è stato appositamente rifinanziato dall'articolo 18, comma 4, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 per un importo pari a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2020²⁴ e che, successivamente, l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "Rilancio"), attualmente in fase di conversione presso le Camere, ne ha ulteriormente incrementato la dotazione per un importo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del predetto Commissario e da trasferire all'apposita contabilità speciale ad esso intestata.

Al riguardo, nel rilevare preliminarmente la relativa esiguità della spesa oggetto di copertura rispetto alle risorse complessivamente stanziato per le attività del Commissario straordinario, si rappresenta tuttavia l'opportunità di acquisire dal Governo una assicurazione in merito al

²¹ L'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il successivo comma 9 ha previsto che il Commissario, per l'acquisizione dei beni e per le attività di cui al medesimo articolo, provveda nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che vengono versate ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario stesso.

²² L'implementazione della piattaforma appare conforme alle finalità cui il Commissario straordinario risulta preposto ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, secondo cui esso "attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa".

²³ In particolare, le citate delibere del Consiglio dei ministri del 6 e del 20 aprile 2020 hanno rispettivamente stanziato, in favore del Commissario straordinario, 450 milioni e 900 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse del Fondo emergenze nazionali.

²⁴ Detto rifinanziamento è comprensivo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 destinati, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, alla corresponsione degli indennizzi per la requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

fatto che le risorse utilizzate dalla norma in commento, già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario stesso, siano effettivamente disponibili e che il loro impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime²⁵.

ARTICOLO 7

Disposizioni finanziarie

La norma dispone che dall'attuazione “degli articoli del presente decreto”, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1).

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, rinviando alle schede riferite ai restanti articoli.

ARTICOLO 7-bis

Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio

La norma stabilisce che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica devono prevedere, tra i servizi preattivati gratuiti, sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto (commi 1 e 2).

In caso di violazione di tali obblighi l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti (comma 4).

²⁵ Si ricorda che, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, nella seduta del 9 giugno 2020 la V Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha espresso un parere non ostativo nel presupposto che “le risorse di cui all'articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme”.

La relazione tecnica afferma che la norma non è in grado di determinare oneri a carico della finanza pubblica, essendo demandato agli operatori del settore l'obbligo di provvedere alla sua attuazione sostenendo i relativi costi.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la norma regola rapporti tra privati.